

Polizza di Assistenza**DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni****Compagnia: Allianz S.p.A.****Prodotto: "Allianz1– Emergenze alla guida 2.0"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa incluso Glossario e Condizioni di assicurazione, nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto, attraverso il dispositivo satellitare da installare a bordo del veicolo assicurato, offre al conducente e ai trasportati del veicolo prestazioni di Assistenza garantite dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP

**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Assistenza satellitare
- ✓ Assistenza alla mobilità
- ✓ Assistenza all'estero
- ✓ Assistenza per furto del veicolo
- ✓ Assistenza per infortunio a seguito di incidente stradale
- ✓ Esperto incidenti

Ad ogni macro-categoria di prestazioni di Assistenza sono abbinate specifiche garanzie e servizi:

Assistenza satellitare

- servizio di assistenza con localizzazione GPS
- consulenza medica
- trasmissione messaggi urgenti
- tracciatura GPS vettura rubata

Assistenza alla mobilità

- soccorso stradale
- invio officina mobile
- montaggio e smontaggio catene da neve
- rimborso taxi
- prenotazione alberghiera, ricerca numeri di prima necessità
- rientro a domicilio o proseguimento del viaggio – spese di soggiorno
- recupero del veicolo – rimborso spese di custodia, demolizione abbandono legale
- invio di un autista professionista
- autovettura sostitutiva per danni al veicolo
- autonoleggio - convenzioni

Assistenza all'estero

- invio di pezzi di ricambio
- anticipo di cauzione penale
- anticipo di spese di prima necessità

Assistenza per furto del veicolo

- autovettura sostitutiva e taxi per furto totale del veicolo
- disbrigo pratiche per furto
- rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

**Assistenza sanitaria per infortunio conseguente ad incidente stradale**

- rimborso spese di emergenza
- rimpatrio/rientro sanitario
- trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione
- aiuto familiare
- assistenza nel caso di ricovero o decesso all'estero

Esperto incidenti

- supporto alle necessità dell'assicurato

**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ **Non sono coperti** dall'assicurazione persone diverse dal conducente del veicolo assicurato ed i relativi trasportati.
- ✗ **Sono inoltre esclusi** gli eventi che non rientrano nel perimetro delle garanzie offerte ed operanti in polizza.

**Ci sono limiti di copertura?**

Le coperture operano con le limitazioni ed esclusioni previste per ciascuna garanzia; fra i principali motivi di esclusione si ricordano:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere
- ! atti di sabotaggio, rapine e/o attentati
- ! conducente senza valida patente
- ! veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria RCA
- ! abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le prestazioni prevedono inoltre dei **massimi di indennizzo, franchigie e scoperti** variabili da garanzia a garanzia.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Prestazioni di Assistenza Satellitare:** operano in Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera e Città del Vaticano. Limitatamente a Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia e Svezia, il servizio di assistenza con localizzazione GPS è operante solo per i servizi di assistenza per il veicolo.
- ✓ **Altre prestazioni di Assistenza:** valide per il territorio degli stati dell'Unione Europea, Andorra, Islanda, Norvegia Svizzera, della Città del Vaticano, del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale anche per tutti gli Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali non siano barrate.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve rilasciare dichiarazioni esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione della polizza.
- Il Contraente entro il termine previsto in polizza deve installare sul veicolo assicurato il dispositivo satellitare approvato dall'Impresa; in difetto non sono erogabili le prestazioni di Assistenza Satellitare e l'Impresa può risolvere anticipatamente il contratto.
- Per richiedere l'intervento necessario, il Contraente deve preventivamente contattare la Centrale Operativa; le eventuali spese non preventivamente autorizzate non saranno rimborsate.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del modulo e può essere versato esclusivamente con frazionamento mensile con una maggiorazione del 5,6% mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) oppure mediante addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda al Fascicolo Informativo.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Se pagato il premio, la copertura decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda tecnica di modulo; diversamente decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. La copertura è automaticamente prorogata per un anno e così successivamente, salvo disdetta da inviare con raccomandata almeno 15 giorni prima rispetto alla scadenza. E' fatto comunque salvo quanto previsto dalla legge (durata annua, senza tacito rinnovo) in caso di contestuale sottoscrizione con l'Impresa di polizza rca a copertura del medesimo veicolo e con uguale decorrenza, con conseguente obbligo di disinstallazione e restituzione del dispositivo satellitare alla scadenza della polizza. La mancata disinstallazione del dispositivo nei termini contrattualmente indicati equivarrà a volontà di rinnovare la copertura per un ulteriore periodo di durata.
- La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

- **Diritto di ripensamento (istituto valido solo se la copertura è stata acquistata a distanza):** entro 15 giorni dal pagamento del premio, in mancanza di installazione del dispositivo satellitare e in assenza di sinistri nel periodo di efficacia, è possibile recedere dalla polizza con rimborso del premio netto residuo.
- **Risoluzione del contratto:** a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato il premio netto residuo è rimborsato.

Contratto di assicurazione assistenza

Allianz Emergenze alla guida 2.0

Fascicolo Informativo

Modello : FI-0002-8018-018-01102018

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



NOW

Allianz 

AllianzNOW, la tua protezione in tempo reale.

Scarica gratuitamente la nuova App dei clienti Allianz per ricevere assistenza, gestire sinistri e utilizzare tutti gli altri servizi direttamente dal tuo telefonino. Tutti i giorni, 24 ore al giorno. Basta solo il tuo **codice fiscale** e il numero della tua polizza

Scarica l'App



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

a Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni Generali

- **Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice**
Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)
- **Sede legale**
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
- **Recapito Telefonico:** 800.68.68.68; **Sito Internet:** www.allianz.it;
Indirizzo di posta elettronica: allianz.spa@pec.allianz.it.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.allianz.it.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet: www.allianz.it.

b Informazioni sul contratto

Rinnovo del contratto

AVVERTENZA: il contratto ha durata annuale ed è soggetto a tacito rinnovo salvo disdetta di una delle Parti da inviare con lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta la copertura assicurativa cessa alla scadenza e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Coperture assicurative

Il contratto offre al conducente e ai trasportati del veicolo assicurato prestazioni di assistenza garantite dall'Impresa tramite la **Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l.**, in funzione **24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno** e attivabili telefonicamente, oppure tramite applicazione mobile previo download della stessa in fase di abbinamento della targa del veicolo.

Contenuto della prestazione - Emergenze alla guida prevede 6 diverse macro-tipologie di prestazioni di assistenza a cui sono abbinate le correlate prestazioni - servizi.

Per maggiori dettagli sull'offerta assicurativa - di seguito descritta in sintesi - si rimanda alla sezione **Assistenza Emergenze alla guida 2.0 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA** delle Condizioni di Assicurazione.

A - Assistenza Satellitare

- Servizio di assistenza con localizzazione GPS;
- Consulenza medica;
- Trasmissione messaggi urgenti;
- Tracciatura GPS vettura rubata.

B - Assistenza alla mobilità

- Soccorso stradale;
- Invio officina mobile;
- Montaggio e smontaggio catene da neve;
- Rimborso Taxi;
- Prenotazione alberghiera, ricerca numeri telefonici di prima necessità;
- Rientro a domicilio o proseguimento del viaggio - spese di soggiorno;
- Recupero del veicolo - rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale;

Nota Informativa

Invio di un autista professionista;
Autovettura sostitutiva per danni al veicolo;
Autonoleggio - convenzioni.

C - Assistenza all'estero

Invio di pezzi di ricambio;
Anticipo di cauzione penale;
Anticipo spese di prima necessità.

D - Assistenza per furto veicolo

Autovettura sostitutiva e taxi per furto totale del veicolo;
Disbrigo pratiche furto;
Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio.

E - Assistenza sanitaria per infortunio conseguente a incidente stradale

Rimborso spese di emergenza;
Rimpatrio/rientro sanitario;
Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione;
Aiuto familiare;
Assistenza nel caso di ricovero o decesso all'estero.

F - Esperto incidenti

Supporto alle necessità dell'assicurato.

AVVERTENZE:

Limitazioni ed Esclusioni - le prestazioni operano entro i massimali e/o le somme assicurate, con eventuale applicazione di scoperti o franchigie e prevedono limitazioni ed esclusioni.

Per il dettaglio si rinvia alla sezione ASSISTENZA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA, all'Articolo 1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio" della Sezione CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE e, inoltre all'Articolo 22 "Esclusioni comuni a tutte le prestazioni", Articolo 23 "Disposizioni e limitazioni" e Articolo 24 "Limitazioni e precisazioni relative alla prestazione Assistenza Satellitare" della sezione ASSISTENZA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0 delle Condizioni di assicurazione.

Mancata installazione del dispositivo satellitare - Il dispositivo satellitare deve essere installato entro il termine indicato nella Scheda tecnica di modulo, in caso contrario l'impresa:

- può recedere dal contratto comunicandolo al Contraente con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso e rimborsando l'eventuale Premio residuo.

Per maggiori dettagli si rinvia all'Articolo 13 "Installazione e attivazione del dispositivo satellitare" della sezione LA COPERTURA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0 delle Condizioni di Assicurazione;

- non è nelle condizioni di erogare le prestazioni-servizi collegate all'assistenza satellitare prevista dall'Articolo 19 "Perimetro della prestazione Assistenza Emergenze alla guida", lettera A-Assistenza satellitare sezione ASSISTENZA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0 delle Condizioni di Assicurazione.

Validità territoriale nel rispetto della legislazione di ogni paese, le prestazioni di assistenza operano con le seguenti distinzioni territoriali, meglio dettagliate all'Articolo 21 "Validità territoriale" sezione ASSISTENZA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0 delle Condizioni di Assicurazione:

- **prestazioni di assistenza satellitare** (lettera A - Assistenza Satellitare, sezione PRESTAZIONI DI ASSISTENZA delle Condizioni di Assicurazione) sono operanti in Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Città del Vaticano.

In Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia e Svezia il servizio di allarme alla Centrale Operativa con localizzazione GPS è operante solo per i servizi di assistenza per il veicolo.

- **altre prestazioni di assistenza** (dalla lettera B alla lettera F sezione PRESTAZIONI DI ASSISTENZA delle Condizioni di Assicurazione): sono operanti negli Stati dell'Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nonché in Norvegia, Islanda, Svizzera, Principato di Monaco e Andorra.

L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati indicati sulla Carta Verde della Polizza di Responsabilità Civile Auto del veicolo indicato in Polizza le cui sigle internazionali non siano barrate.

4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.

Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 5 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Nota Informativa

5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 3 "Modifiche della copertura assicurativa" e 4 "Variazione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

6. Premi

Il Premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell'Impresa al verificarsi del sinistro.

Il Premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) oppure mediante addebito su carta di credito in base a quanto di seguito riportato:

Procedura SDD

Per il Primo pagamento il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Dal secondo pagamento in poi, il Premio viene corrisposto mediante SDD (Sepa Direct Debit).

Per attivare tale procedura, il Contraente deve autorizzare l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa.

La periodicità mensile del Premio ha un valore addizionale del 5,6%.

Addebito su carta di credito

Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente.

Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l'Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.

Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa.

La periodicità mensile del premio ha un valore addizionale del 5,6%.

7. Adeguamento del Premio

Al momento del rinnovo del contratto l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di Premio.

Le variazioni tariffarie sono messe a disposizione del Contraente presso l'agenzia a cui è assegnato il contratto prima del rinnovo. Per maggior dettagli si rinvia all'Articolo 7 "Adeguamento del Premio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

8. Diritto di Disdetta, ripensamento, risoluzione anticipata, recesso e istituti non previsti dal contratto

Diritto di Disdetta

Le Parti possono esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nel contratto, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.

Diritto di ripensamento

Il diritto di ripensamento può essere esercitato solo nel caso in cui il contratto sia stato acquistato a distanza, intendendosi per tale la sottoscrizione della copertura assicurativa avvenuta con qualunque mezzo che non preveda la presenza fisica e simultanea del Contraente, dell'Impresa, dell'Intermediario puntualmente identificato negli allegati 3 e 4 del Regolamento Ivass n. 40/2018, o di un suo incaricato.

L'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.Lgs. 206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto **entro 15 giorni dal pagamento del Premio**. Per i termini e le modalità dell'esercizio di tale diritto si rinvia per maggior dettaglio all'Articolo 6 "Diritto di ripensamento" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

Nota Informativa

Risoluzione anticipata - nei casi di:

- vendita o consegna conto vendita
- furto totale o rapina del veicolo
- demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo,

il Contraente può richiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del Premio residuo, avendo cura, ad eccezione del caso di furto o rapina, di restituire il dispositivo satellitare contestualmente alla formulazione della richiesta di risoluzione.

Per i dettagli, si rimanda all' Articolo 16 "Vendita e consegna in conto vendita" e all' Articolo 17 "Risoluzione anticipata", sezione LA COPERTURA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0 delle Condizioni di Assicurazione.

Recesso per guasto / falsi allarmi - l'Impresa può recedere dal contratto comunicandolo al Contraente con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto del recesso e rimborsando l'eventuale Premio residuo nei casi di:

- **guasto** del dispositivo satellitare se il Contraente non si attiene alle istruzioni ricevute per la risoluzione dell'inconveniente tecnico
- **falsi allarmi** trasmessi dal dispositivo satellitare alla Centrale Operativa se, effettuato il controllo tecnico, i falsi allarmi continuano a ripetersi.

Per maggiori dettagli si rinvia all' Articolo 14 "Guasto o anomalia del dispositivo satellitare" e Articolo 15 "Falsi Allarmi - obblighi del Contraente" della sezione LA COPERTURA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0 delle Condizioni di Assicurazione.

Istituti contrattuali non previsti - Emergenze alla guida non prevede:

- la cessione di contratto
- la sospensione e riattivazione delle prestazioni.

9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

11. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, l'aliquota fiscale applicata è il 10% sul Premio imponibile di tutte le prestazioni.

C Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: L'Impresa presta i servizi di Assistenza tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., per maggiori dettagli si rinvia all'art. 13 "Le prestazioni della copertura assicurativa" della sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui alla Sezione ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, cui si rinvia per maggior dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a **Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.**

Al reclamo, che verrà riportato in apposito registro elettronico, sarà dato riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Nota Informativa

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it**, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori - RECLAMI - Guida".

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie**, quali:

- **Mediazione** (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita** (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante.


14. Arbitrato

Ricorso all'Arbitrato

In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la Facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.
Andrea Costa Giuliana Casamassima



Nota Informativa

Glossario

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del Premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del Premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo, come nel caso di vendita, permuta, donazione o successione a causa di morte.

Allianz box (dispositivo satellitare): l'insieme delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche del dispositivo di localizzazione satellitare del veicolo; installato sul veicolo permette di usufruire di tutti i servizi e prestazioni, in particolare quelli telematici cioè direttamente collegati al suo utilizzo.

Applicazione mobile: applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o tablet.

Assicurato: il soggetto, residente in Italia, il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa.

Centrale Operativa: struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, le prestazioni di Assistenza.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Codice IMEI: codice alfanumerico che identifica univocamente l'apparecchio satellitare.

Codice Infocar: codice alfanumerico con il quale la pubblicazione "Quattroruote", Editoriale Domus, identifica in modo univoco marca, modello, versione ed allestimento di un veicolo.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il Contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Dispositivo satellitare: vedi definizione data alla voce Allianz box.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nella normativa contrattuale che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle prestazioni assicurative.

Esteri: i paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza non ricompresi nella definizione Italia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sinistri.

Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto: il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura, difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile il normale utilizzo. **Tutte le operazioni di richiamo dei veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio non sono considerate guasto.**

Impresa: Allianz S.p.A.

Incidente Stradale: il danno subito dal veicolo assicurato durante la circolazione sulla normale rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale da provocare danni al veicolo e da renderne impossibile il normale utilizzo.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità permanente o una Inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta della riparazione.

Premio: prezzo delle prestazioni assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la copertura assicurativa.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Veicolo assicurato: il veicolo in uso all'Assicurato, in qualità di conducente o semplice trasportato al momento del sinistro.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di assicurazione.

Condizioni Emergenze alla guida 2.0 - modello EAG2 - edizione ottobre 2018

Indice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

LA COPERTURA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0

ASSISTENZA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valido solo nel caso in cui il pagamento del premio avvenga mediante procedura SDD)

Art. 1.a - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit) ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura resta sospesa:

- a) dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- b) dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

(Valido solo nel caso in cui il pagamento del premio avvenga mediante addebito su carta di credito)

Art. 1.b - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante addebito su carta di credito ed è dovuto per l'intera annualità. In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura resta sospesa:

- a) dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- b) dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo che l'addebito venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente. (proroga tacita).

In caso di contestuale sottoscrizione con l'Impresa, da parte del Contraente, di una polizza rc auto, relativa al medesimo veicolo e con eguale decorrenza, la scadenza della presente copertura coinciderà con quella della polizza rc auto (così come indicata nella Scheda tecnica di modulo) e **non sarà rinnovabile tacitamente**. In tal caso, il Contraente dovrà disinstallare e restituire la scatola nera nei termini previsti dal Contratto di abbonamento ai servizi telematici per Allianz Box. La mancata disinstallazione del dispositivo entro il termine indicato nel Contratto di abbonamento ai servizi telematici per Allianz Box, sarà da intendersi come manifestazione della volontà di rinnovare la copertura, che sarà quindi prorogata per un ulteriore periodo di durata.

Qualora al rinnovo non fosse richiesta la proroga anche della polizza rc auto, alla successiva scadenza tornerà ad applicarsi alla presente garanzia la proroga tacita con possibilità di disdetta come sopra prevista.

Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 4 - Variazione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

Condizioni di assicurazione

Nel caso di variazione del veicolo assicurato nella Scheda tecnica di modulo è possibile effettuare la sostituzione a condizione che:

- il Contraente trasferisca il dispositivo satellitare sul nuovo veicolo;
- il nuovo veicolo sia della stessa tipologia del precedente e rientri tra quelli previsti all'articolo "Veicoli assicurabili" della successiva sezione La copertura Emergenze alla guida 2.0;
- il proprietario del veicolo resti invariato.

In ogni altro caso di variazione del veicolo, non è possibile effettuare la sostituzione della Scheda tecnica di modulo.

Nei casi per i quali non sia possibile la sostituzione e nei casi di vendita e consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva all'estero, la copertura assicurativa si risolve e l'Impresa, fermo quanto previsto in ordine all'obbligo dell'Assicurato di restituire (all'Impresa) il dispositivo satellitare come previsto dal successivo articolo "Vendita e consegna in conto vendita" e articolo "Risoluzione anticipata" della sezione La copertura Emergenze alla guida 2.0, rimborsa la parte di Premio pagato e non goduto. Il Premio è restituito al netto di imposte ed altri oneri stabiliti per legge, a far data dalla presentazione di idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo ad eccezione del solo caso di furto per il quale il rimborso del Premio è calcolato a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Art. 5 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 6 - Diritto di ripensamento

(Valido solo nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto a distanza e cioè con qualunque mezzo che non preveda la presenza fisica e simultanea dell'impresa/intermediario e del contraente)

L'Assicurato e/o il Contraente, qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005, hanno diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dal pagamento del Premio dandone comunicazione all'Impresa, a condizione che in tale periodo non sia stato denunciato alcun sinistro a termini del presente contratto e che sul veicolo non sia stato ancora installato il dispositivo satellitare che, al momento della formalizzazione della richiesta, deve essere restituito all'Impresa. Al momento della restituzione la confezione contenente il dispositivo satellitare deve risultare integra.

L'Impresa provvede al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Art. 7 - Adeguamento del Premio

Al momento del rinnovo della copertura assicurativa l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di Premio.

In occasione di ciascun rinnovo annuo, ferme le altre condizioni di assicurazione pattuite, l'Impresa può modificare il Premio richiesto in base alla tariffa relativa ai rischi assicurati in vigore alla data di scadenza.

Le variazioni tariffarie sono messe a disposizione del Contraente presso l'agenzia a cui è assegnato il contratto prima del rinnovo.

Art. 8 - Comunicazioni

L'Impresa, per le sole finalità legate alle garanzie prestate con la presente copertura assicurativa, può comunicare con l'Assicurato, a seconda dei casi, attraverso i mezzi che riterrà più idonei, compresi mezzi di comunicazione elettronica quali: telefonia mobile (formato testo o voce), al numero indicato nel contratto di abbonamento ai servizi, indirizzo di posta elettronica, internet.

Il Contraente ha l'onere di comunicare tempestivamente all'agenzia che amministra il contratto di abbonamento ai servizi qualsiasi cambiamento intervenuto nei riguardi dei predetti recapiti e, in particolare, relativamente al numero telefonico di riferimento che deve essere tenuto costantemente aggiornato.

Art. 9 - Servizi telematici

All'interno dell'area personale clienti Allianz del sito www.allianz.it, è disponibile una sezione dedicata agli assicurati con la presente copertura assicurativa per la gestione dei servizi e delle utilità del dispositivo satellitare. La sezione è accessibile esclusivamente dal proprietario del veicolo.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

LA COPERTURA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0

Art. 11 - Introduzione a Emergenze alla guida 2.0

Le informazioni che seguono riguardano alcuni aspetti generali della struttura e contenuto del prodotto la cui disciplina è meglio dettagliata nei successivi articoli della presente sezione.

Condizioni di assicurazione

1. Struttura di Emergenze alla guida 2.0

Allianz S.p.A., d'ora in avanti indicata come l'Impresa, ha predisposto questa offerta assicurativa che presenta le seguenti caratteristiche:

- prevede le prestazioni e i servizi di assistenza regolamentati nella sezione Assistenza Emergenze alla guida 2.0;
- è riservata alle autovetture ad uso privato, come specificato al successivo articolo "Veicoli assicurabili" della presente sezione La copertura Emergenze alla guida 2.0.

Per aderire all'offerta il Contraente sottoscrive la Scheda tecnica di modulo e si impegna a:

- installare-attivare** sul veicolo assicurato il dispositivo satellitare denominato Allianz box entro i termini previsti. In caso di inadempienza, l'Impresa:
 - può risolvere anticipatamente la copertura assicurativa come previsto dal successivo articolo "Installazione e attivazione del dispositivo satellitare" della presente sezione La copertura Emergenze alla guida 2.0;
 - garantisce solo le prestazioni di assistenza non dipendenti dall'utilizzo di Allianz box;
- stipulare il contratto** di abbonamento ai servizi da sottoscrivere contemporaneamente alla copertura assicurativa. Si rimanda al contenuto di tale contratto per quanto riguarda i dettagli relativi a:
 - informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
 - diritti dell'interessato;
 - oggetto del contratto e sua durata;
 - descrizione dei servizi e della loro erogazione;
 - canone e sue modalità di calcolo;
 - installazione, disinstallazione e reinstallazione di Allianz box;
- mantenere sempre attiva** Allianz box: per usufruire di tutte le prestazioni e servizi previsti è necessario che il dispositivo satellitare sia continuativamente attivo e funzionante;
- ottemperare** alle istruzioni ricevute in caso di malfunzionamento / guasto di Allianz box di cui, nei casi più gravi, o non facilmente risolvibili può essere anche decisa la sostituzione.

2. Allianz box - caratteristiche tecniche

Riguardo al dispositivo satellitare è importante ricordare che:

- Allianz box è lo strumento che permette di geolocalizzare il veicolo tramite segnale GPS; rileva informazioni relative alla sua circolazione quali velocità, tracciamento dei percorsi effettuati, percorrenze chilometriche, direzione di marcia, accelerazioni e decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, data e orario delle rilevazioni;
- non è un dispositivo antifurto e, pertanto, non è attrezzato per svolgere la funzione di protezione del veicolo contro questo genere di evento;
- può essere incompatibile con altri dispositivi simili di cui il veicolo è già dotato e che, pertanto, devono essere rimossi per permettere l'installazione della sola Allianz box e il suo corretto funzionamento; questo vale anche per i dispositivi satellitari approvati dall'Impresa, ma che quest'ultima non considera equivalenti a Allianz box.

Art. 12 - Veicoli assicurabili

Può essere assicurato un veicolo sul quale, come previsto dal successivo articolo "Installazione e attivazione del dispositivo satellitare" della presente sezione La copertura Emergenze alla guida 2.0, è stato installato il relativo dispositivo satellitare e che rientra in una delle seguenti tipologie:

- autovetture ad uso privato, immatricolate in Italia, **escluse** le autovetture di interesse storico e collezionistico. **Sono altresì esclusi** gli autotassametri, le autovetture adibite a scuola guida, oppure a noleggio/locazione con o senza conducente;
- veicoli equiparati ad autovetture, quali veicoli ad uso promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture.

Sono esclusi e non possono usufruire della copertura assicurativa:

- veicoli di tipologia diversa, o con diversa destinazione d'uso;
- autovetture prive di impianto satellitare, o con un impianto non approvato dall'Impresa, oppure tecnicamente incompatibile con Allianz box; per questa fattispecie si rimanda a quanto previsto dal precedente articolo "Introduzione a Emergenze alla guida 2.0", punto 2 "Allianz box - caratteristiche tecniche" della presente sezione La copertura Emergenze alla guida 2.0.

Condizioni di assicurazione

Art. 13 - Installazione e attivazione del dispositivo satellitare
Il Contraente **deve attenersi** alle seguenti disposizioni:

a) Installazione

Il termine per installare e attivare Allianz box sul veicolo oggetto di copertura è di **30 giorni dalla data di decorrenza della Scheda tecnica di modulo**. In caso di sostituzione della Scheda tecnica di modulo per cambio veicolo avvenuta:

- **prima dell'installazione** del dispositivo satellitare, il termine di 30 giorni per l'installazione di Allianz box sul nuovo veicolo continua senza modifica della sua scadenza. In altre parole, il periodo per installare è dato dal residuo dei 30 giorni iniziali.

Esempio: decorrenza prima Scheda tecnica 1/5, termine per installare 31/5, installazione non avvenuta, cambio di veicolo, sostituzione e decorrenza Scheda tecnica di modulo sostituito 19/5; il termine per installare è sempre fissato al 31/5 con obbligo di completare l'operazione entro 12 giorni dalla decorrenza della Scheda tecnica di modulo sostituito;

- **dopo l'installazione** del dispositivo satellitare il Contraente, deve disinstallare e reinstallare il dispositivo satellitare dal vecchio al nuovo veicolo **entro 10 giorni dalla data di decorrenza della Scheda tecnica di modulo sostituito**.

In tutti i predetti casi, il Contraente installa e attiva Allianz box:

- in autonomia, ovvero seguendo e applicando le istruzioni di installazione consegnate contestualmente al dispositivo satellitare;

oppure in alternativa

- a proprie spese, mediante un installatore convenzionato presso il quale deve essere fissato tempestivamente l'apposito appuntamento.

Non sono ammesse né previste proroghe, anche dipendenti da causa di forza maggiore, o derivanti da eventi imprevisti e/o imprevedibili, ai termini di installazione del dispositivo satellitare. Lo "stato del termine per installare" determina le seguenti diverse conseguenze contrattuali:

- termine pendente = il tempo che intercorre fra la decorrenza della Scheda tecnica di modulo e l'ultimo giorno utile per l'installazione. Fino a quando Allianz box non è installata l'Impresa garantisce solo le prestazioni di assistenza **non dipendenti dall'utilizzo del dispositivo satellitare** escludendo le prestazioni e i servizi previsti dalla successiva lettera A - Assistenza satellitare della sezione Assistenza Emergenze alla guida 2.0;
- termine scaduto = esaurimento del termine senza installazione del dispositivo satellitare sul veicolo assicurato. In questo caso, fermo quanto previsto al punto precedente sull'operatività delle prestazioni di assistenza, l'Impresa può risolvere la copertura assicurativa comunicandolo al Contraente con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto della risoluzione. Se necessario, **rimborsa il Premio netto residuo dalla data di risoluzione alla scadenza della copertura**;
- termine rispettato = avvenuta regolare installazione del dispositivo satellitare entro la scadenza prevista e conseguente fruizione di tutti i servizi previsti dalla Scheda tecnica di modulo dal momento di attivazione di Allianz box.

b) Attivazione

Entro 24 ore dall'avvenuta installazione, il Contraente riceve conferma della regolare attivazione di Allianz box tramite messaggio SMS inviato al numero telefonico indicato sul contratto di abbonamento ai servizi. In mancanza di tale conferma, il Contraente deve contattare tempestivamente il numero verde riportato sul contratto di abbonamento ai servizi per ricevere le istruzioni necessarie ad attivare il dispositivo satellitare.

Allianz box una volta installata e attivata deve essere mantenuta sempre attiva e funzionante, in quanto durante la disattivazione o non funzionamento, l'Impresa garantisce solo le prestazioni di assistenza **non dipendenti dall'utilizzo del dispositivo satellitare**, escludendo le prestazioni e i servizi contenuti e descritti dalla successiva lettera A - Assistenza satellitare della sezione Assistenza Emergenze alla guida 2.0.

La predetta limitazione generale conseguente alla disattivazione del dispositivo satellitare si applica anche durante il periodo di guasto o malfunzionamento di Allianz box.

Art. 14 - Guasto o anomalia del dispositivo satellitare

Una specifica comunicazione informa il Contraente del guasto o della riscontrata anomalia del dispositivo satellitare.

Se il Contraente non si rende disponibile a collaborare per individuare le cause e/o per la risoluzione del problema tecnico, l'impresa può **risolvere anticipatamente la copertura assicurativa** comunicandolo al Contraente con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di effetto della risoluzione; se necessario **rimborsa il Premio netto residuo dalla data di interruzione alla scadenza della copertura**.

La soluzione del problema tecnico può richiedere la sostituzione del dispositivo satellitare; se sostituito il dispositivo satellitare, lo stato di malfunzionamento continua si opererà nel seguente modo:

- la copertura assicurativa sarà risolta a scadenza;
- se il cliente intende continuare a usufruire del prodotto Emergenze alla guida 2.0 deve stipulare una nuova copertura assicurativa e installare un nuovo dispositivo satellitare.

Condizioni di assicurazione

Per tutto il periodo di guasto o malfunzionamento di Allianz box l'Impresa garantisce solo le prestazioni non dipendenti dall'utilizzo del dispositivo satellitare come previsto dal precedente articolo "Installazione e attivazione del dispositivo satellitare" lettera b) Attivazione della presente sezione La copertura Emergenze alla guida 2.0.

Art. 15 - Falsi allarmi - obblighi del Contraente

Il **Contraente**, usando la normale diligenza, **deve garantire** il regolare funzionamento di Allianz box e degli eventuali strumenti accessori correlati al dispositivo satellitare - ad esempio le chiavi elettroniche di sicurezza - il cui utilizzo secondo le indicazioni ricevute e il loro regolare stato di manutenzione condiziona l'efficienza dello stesso dispositivo.

Non rispettare il predetto obbligo può determinare un anomalo funzionamento dell'impianto e, quindi, la trasmissione alla Centrale Operativa di falsi allarmi generati in assenza del relativo evento. In questa ipotesi:

- l'Impresa può richiedere al Contraente di fare eseguire un controllo di Allianz box degli strumenti correlati, per verificarne lo stato e rimuovere l'eventuale causa di anomalo funzionamento;
- il Contraente, entro il termine previsto, deve eseguire o fare eseguire il controllo richiesto.

Effettuato il controllo, se la trasmissione dei falsi allarmi persiste, l'Impresa, nell'impossibilità di garantire il servizio / prestazione contrattuale pattuita a causa di ragioni tecniche, si riserva di:

- non rinnovare la copertura assicurativa dandone comunicazione al Contraente con l'avviso di scadenza della copertura assicurativa di cui al precedente articolo "Durata e proroga della copertura assicurativa" della sezione Condizioni Generali di Assicurazione;
- risolvere la copertura assicurativa comunicandolo al Contraente con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di effetto della risoluzione; se necessario, l'impresa rimborsa il Premio netto residuo dalla data di risoluzione alla scadenza della copertura.

Art. 16 - Vendita e consegna in conto vendita

La vendita o la consegna in conto vendita del veicolo determina, a scelta del venditore, uno dei seguenti effetti:

- sostituzione con altro veicolo
la copertura assicurativa può essere resa valida per altro veicolo di proprietà dell'Assicurato. In questo caso:
 - il Contraente deve disinstallare e reinstallare il dispositivo satellitare dal vecchio al nuovo veicolo **entro 10 giorni dalla data di decorrenza della Scheda tecnica di modulo sostituyente**; in caso contrario l'Impresa ha la facoltà di attivare le azioni illustrate al precedente articolo "Installazione e attivazione del dispositivo satellitare" della presente sezione La copertura Emergenze alla guida 2.0;
 - se ciò comporta una variazione di Premio si procede al relativo conguaglio.
- cessione della copertura assicurativa
l'istituto della cessione della copertura assicurativa non è disponibile.
- vendita o consegna in conto vendita senza acquisto di altro veicolo
la copertura assicurativa si risolve con rimborso del Premio netto residuo dal giorno di consegna della copia dell'atto di vendita o documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita alla scadenza della copertura.
Il dispositivo satellitare Allianz Box non può essere venduto unitamente al veicolo. Il Contraente deve, pertanto, **disinstallarlo dal veicolo venduto/ceduto in conto vendita e restituirlo all'Impresa.**

Art. 17 - Risoluzione anticipata

Il Contraente **deve** informare l'Impresa e consegnare:

- furto totale o rapina senza ritrovamento del veicolo - copia della denuncia di furto del veicolo;
- demolizione - copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici;
- distruzione o esportazione definitiva - documentazione P.R.A. attestante la restituzione della carta di circolazione e della targa.

A seguito degli eventi di cui sopra, il Contraente può richiedere:

- a) di rendere valida la copertura assicurativa del veicolo demolito, distrutto o esportato per altro veicolo di proprietà dell'Assicurato; se ciò comporta una variazione di Premio si procede al relativo conguaglio. Questa opzione
 - **non è attivabile in caso di furto del veicolo**, accadimento per il quale è possibile solamente risolvere la copertura assicurativa come disciplinato dalla successiva lettera b) del presente articolo;
 - prevede la disinstallazione e reinstallazione del dispositivo satellitare dal vecchio al nuovo veicolo **entro 10 giorni dalla data di decorrenza della Scheda tecnica di modulo sostituyente**; in caso contrario l'Impresa può attivare le azioni illustrate al precedente articolo "Installazione e attivazione del dispositivo satellitare" della presente sezione La copertura Emergenze alla guida 2.0;
- b) la risoluzione della copertura assicurativa per cessazione del rischio con rimborso del Premio netto residuo, con le seguenti distinzioni riguardo alle modalità di calcolo di restituzione Premio:
 - furto o rapina: dal giorno successivo alla data di denuncia fino al giorno di scadenza della copertura;

Condizioni di assicurazione

- demolizione, distruzione o esportazione: dal giorno di consegna dei documenti probatori fino al giorno di scadenza della copertura.

In tutti i predetti casi il Contraente deve disinstallare il dispositivo satellitare e restituirlo all'Impresa. Se Allianz box è irrecuperabile causa l'evento occorso (es. furto del veicolo e del dispositivo collegato allo stesso), il Contraente deve motivare la mancata restituzione attenendosi alla procedura in tal senso prevista dal contratto di abbonamento ai servizi.

Art. 18 - Sospensione e riattivazione delle prestazioni

L'istituto della sospensione / riattivazione della copertura assicurativa non è disponibile.

ASSISTENZA EMERGENZE ALLA GUIDA 2.0

Art. 19 - Perimetro della prestazione "Assistenza Emergenze alla guida 2.0"

L'offerta assicurativa di assistenza prestata con la presente copertura assicurativa non è sostitutiva, né alternativa al servizio pubblico di pronto intervento - che rimane competente per la gestione delle emergenze - e può essere suddivisa nelle seguenti categorie di prestazioni e servizi:

- A - Assistenza satellitare
- B - Assistenza alla mobilità
- C - Assistenza all'estero
- D - Assistenza per furto del veicolo
- E - Assistenza sanitaria conseguente a incidente stradale
- F - Esperto incidenti.

Art. 20 - Oggetto della prestazione "Assistenza Emergenze alla guida 2.0"

Le prestazioni/servizi di assistenza operano a favore del conducente e dei trasportati del veicolo assicurato e sono:

- attivabili telefonicamente, oppure tramite applicazione mobile previo download della stessa in fase di abbinamento della targa del veicolo;
- erogati al veicolo assicurato ed estesi anche all'eventuale rimorchio che il veicolo sia autorizzato a trainare, se il rimorchio è agganciato al veicolo al momento del sinistro ed è assicurato con l'Impresa per il rischio statico, ferme restando le limitazioni per le prestazioni satellitari.

Art. 21 - Validità territoriale

In coerenza con la vigente regolamentazione interna di ogni singolo paese, le prestazioni e i servizi previsti operano con le seguenti distinzioni territoriali:

Art. 21.1 - Validità territoriale per le prestazioni di Assistenza satellitare

Le prestazioni ed i servizi di Assistenza previsti nella sezione A-Assistenza Satellitare, sono operanti nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna, Repubblica di San Marino, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia, Svizzera e Città del Vaticano.

Limitatamente a Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia e Svezia il servizio di allarme alla Centrale Operativa con localizzazione GPS è operante esclusivamente per i servizi di assistenza per il veicolo.

Art. 21.2 - Validità territoriale per le altre prestazioni di Assistenza

Le prestazioni ed i servizi di Assistenza di seguito precisati, **con esclusione dell'Assistenza Satellitare**, sono prestati per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra.

La copertura assicurativa vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde della Polizza di Responsabilità Civile della Circolazione Stradale del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo, non siano barrate.

Le prestazioni di assistenza s'intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo paese.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le prestazioni contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

Condizioni di assicurazione

Art. 22 - Esclusioni comuni a tutte le prestazioni

Sono esclusi dalla copertura assicurativa ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa, ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- j) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- k) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- n) suicidio o tentativo di suicidio;
- o) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento.

Le prestazioni, inoltre, non sono operative in caso di:

- p) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- q) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- r) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- s) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- t) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Art. 23 - Disposizioni e limitazioni

- a) Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole prestazioni; all'estero esclusivamente per soggiorni **non superiori a 60 giorni consecutivi**.
- b) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa;
- c) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dalle presenti condizioni di assicurazione o dalla legge;
- d) la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera;
- e) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione. Nel caso in cui l'Assicurato abbia già in corso di validità analoghe prestazioni assistenza, in altro contratto sottoscritto con l'Impresa, i massimali previsti dalla presente copertura assicurativa si intendono raddoppiati;
- f) in ogni caso i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
- g) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute;
- h) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole prestazioni. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;
- i) il Contraente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Condizioni di assicurazione

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- j) ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- k) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Art. 24 - Limitazioni e precisazioni relative alla prestazione Assistenza Satellitare

L'Impresa non è responsabile e non potrà essere chiamata a rispondere, per l'interruzione o la limitazione delle prestazioni, nel caso di:

- a) mancato rispetto, totale o parziale, di uno o più obblighi tra quelli previsti nella sezione La copertura Emergenze alla guida 2.0;
- b) qualsiasi intervento di riparazione effettuato sul veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento del dispositivo Allianz box;
- c) sinistro che abbia causato il guasto o il danneggiamento del dispositivo satellitare, tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;
- d) errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nella Scheda tecnica di modulo e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del veicolo, dati anagrafici del Contraente, recapiti telefonici);
- e) mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo su cui è installato il dispositivo satellitare di bordo;
- f) impossibilità di geolocalizzare il veicolo assicurato, quando si trova in situazioni che rendono impossibile la trasmissione del segnale GPS e/o della rete GSM come ad esempio tunnel, garage, parcheggi sotterranei;
- g) inesattezze nella geolocalizzazione derivanti dalla cartografia utilizzata al fine di prestare i servizi assicurati;
- h) mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dall'Impresa.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Le prestazioni ed i servizi di assistenza di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

AVVERTENZA: Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa (per i dettagli si rinvia alla sezione "Istruzioni per la richiesta di assistenza").

A - ASSISTENZA SATELLITARE

(ASSISTENZA E SERVIZI PRESTATI A MEZZO DEL DISPOSITIVO SATELLITARE DI BORDO)

Servizio di assistenza con localizzazione GPS

La richiesta di assistenza può essere attivata:

- a) in caso di incidente stradale
 - La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza o il segnale di avvenuto incidente e dopo aver localizzato la posizione geografica del veicolo tramite GPS, provvede a contattare l'Assicurato al numero di telefono dallo stesso dichiarato al fine di attivare, se ritenuti necessari a seguito della valutazione dell'impatto, i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.
- b) in caso di guasto del veicolo:
 - telefonicamente;
 - attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile, previo download della stessa.
 La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza dell'Assicurato e dopo averne verificato l'effettiva necessità, provvede ad attivare i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.

Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo è possibile **solo se** chi richiede l'intervento di soccorso è in grado di indicare telefonicamente alla Centrale Operativa la propria posizione geografica.

Il servizio di assistenza a seguito di allarme con localizzazione automatica GPS prestato dalla Centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

Consulenza medica

A richiesta di uno degli occupanti del veicolo è possibile contattare la Centrale Operativa, telefonicamente o attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile, per ottenere:

- Consulenza telefonica medico - sanitaria (Informazione ed orientamento telefonico)
Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici.
Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.
- Consulenza telefonica pediatrica
Quando l'Assicurato necessita di un consiglio specialistico telefonico, può conferire tramite la Centrale Operativa con uno specialista in Pediatria a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. **Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni.**

Condizioni di assicurazione

Il servizio potrà essere erogato esclusivamente se il richiedente potrà essere ricontattato dalla Centrale Operativa, su un telefono mobile.

Trasmissione messaggi urgenti

Nel caso in cui l'Assicurato si trovi in stato di necessità e nell'impossibilità di trasmettere ad altra persona un messaggio urgente, può richiedere alla Centrale Operativa, telefonicamente o attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile, di effettuare tale comunicazioni in propria vece.

Il servizio è prestato limitatamente a destinatari che abbiano un'utenza telefonica, di rete fissa o mobile, italiana.

Il servizio viene prestato esclusivamente tramite telefono e resta esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa in merito al contenuto dei messaggi.

L'impresa, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non inoltrare il messaggio qualora il contenuto dello stesso non abbia un linguaggio moderato oppure sia osceno, scurrile od offensivo, secondo la comune morale, ovvero, quando non si ravvisi un effettivo carattere di urgenza o di necessità.

Tracciatura GPS vettura rubata

A seguito di furto o di tentato furto del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo, l'impianto trasmette un segnale di allarme alla Centrale Operativa.

La Centrale Operativa, in caso di attivazione del segnale, prima di attivare le procedure atte alla tracciatura del veicolo, verificherà tramite chiamata telefonica al Contraente che non si tratti di un falso allarme o di un tentativo di furto; a tal fine potrà essere verificata l'identità dell'Assicurato secondo le modalità di conferma previste.

La Centrale Operativa, in caso di **furto totale o di tentato furto con spostamento del veicolo tale da far perdere all'Assicurato la disponibilità materiale dello stesso**, assicura le seguenti prestazioni:

- la notifica all'Assicurato, tramite chiamata telefonica, di un possibile furto in atto;
- la localizzazione geografica del veicolo dopo l'accertamento del furto.

La segnalazione di un furto può essere comunicata anche con segnalazione diretta del Contraente alla Centrale Operativa in caso di necessità, oppure dovrà essere effettuata su richiesta della Centrale stessa per confermare il furto quando, in particolari situazioni di saturazione delle linee telefoniche, non sia possibile contattare l'assicurato nell'immediatezza della ricezione del segnale di allarme.

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa venga superato il limite di dieci falsi allarme furto dovuti ad accensione del veicolo in assenza della chiave elettronica nell'abitacolo del veicolo, l'Impresa si riserva la facoltà di procedere alla notifica di un possibile furto in atto, esclusivamente attraverso l'invio di un SMS al numero di telefono mobile principale indicato nel contratto di servizi.

La notifica a mezzo SMS al numero di telefono mobile principale sarà applicata dal raggiungimento del limite di dieci falsi allarmi furto sino alla scadenza dell'annualità in corso. Ad ogni annualità successiva, la Centrale Operativa procederà nuovamente alla notifica di un possibile furto in atto tramite chiamata telefonica, sino all'eventuale raggiungimento di ulteriori dieci falsi allarmi, e così per le annualità successive.

Nel caso di notifica di un possibile furto in atto attraverso l'invio di un SMS al numero di telefono mobile principale, la Centrale Operativa non attiverà la procedura atta alla tracciatura del veicolo, sino alla conferma, da parte dell'Assicurato, del furto in atto. Tale conferma dovrà essere comunicata con le modalità indicate nello stesso SMS oppure nella sezione Istruzioni per la richiesta di assistenza.

I dati relativi alla geolocalizzazione del veicolo vengono forniti esclusivamente alle autorità competenti che ne facessero richiesta.

B - ASSISTENZA ALLA MOBILITA'

Soccorso stradale

La seguente prestazione opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;
- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura dei pneumatici;
- rottura del cristallo del parabrezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico i relativi costi. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come assicurato Allianz al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Condizioni di assicurazione

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

Invio officina mobile

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente prestazione "Soccorso Stradale".

La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile (uscita e manodopera) fino ad un massimo di **euro 150,00 per sinistro; rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio.**

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Montaggio e smontaggio catene da neve

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato, tenendo a proprio carico il costo dell'intervento (uscita e manodopera) **fino ad un massimo di euro 150,00 per evento e per anno assicurativo.**

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Rimborso taxi

La prestazione opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi o, in alternativa, al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di **euro 80,00 per evento.**

Prenotazione alberghiera, ricerca numeri telefonici di prima necessità

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento in loco del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

La Centrale Operativa inoltre, qualora l'Assicurato ne faccia richiesta, provvede a fornire i recapiti di ristoranti, centri di noleggio auto, farmacie, negozi, che si trovino nella zona ove è avvenuto il traino.

Rimangono in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese alberghiere ed ogni altra spesa inerente la sosta forzata dovuta al traino del veicolo.

Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio - spese di soggiorno

La prestazione opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Centrale Operativa i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di **euro 550,00 per evento.**

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto "Auto sostitutiva per danni al veicolo", per un periodo massimo di due giorni.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento fino a 4 giorni, con il limite massimo di **euro 80,00 al giorno per persona e per evento.**

Condizioni di assicurazione

Recupero del veicolo - rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

La prestazione opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a **32 ore** di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a proprio carico, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. **Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a proprio carico i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a proprio carico per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

Invio di un autista professionista

La prestazione opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che **le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.**

Per l'operatività di questa prestazione, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- documenti di assicurazione (Carta Verde, Certificato di assicurazione);
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurto o altre dotazioni particolari del veicolo.

La Centrale Operativa non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

La prestazione opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, quando il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera, certificata, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a **2000 cc.**

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, ove richiesta dall'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità dell'Autonoleggio selezionato dalla Centrale Operativa in accordo con l'Assicurato stesso, verrà fornita un'autovettura sostitutiva di tipo "familiare" e/o munita di apposito seggiolino per bambini.

Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera, fino ad un **massimo di sette giorni consecutivi.** L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

In caso di incidente o guasto:

- qualora le ore di manodopera certificate fossero superiori ad 8, l'autovettura sostitutiva verrà erogata in base ai giorni di effettivo immobilizzo in officina (anziché in base alle ore di manodopera), fermo restando il massimale di 7 giorni consecutivi;
- qualora le ore di manodopera certificate fossero inferiori ad 8, l'autovettura sostitutiva verrà comunque erogata per un giorno, solo a condizione che il veicolo sia ricoverato per le necessarie riparazioni presso una carrozzeria convenzionata Allianz.

Condizioni di assicurazione

Autonoleggio - Convenzioni

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su società di autonoleggio convenzionate. Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. **I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.**

C - ASSISTENZA ALL'ESTERO

Invio di pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irrimediabili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Centrale Operativa le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione fino all'importo massimo di **euro 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di **euro 500,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

D - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

Autovettura sostitutiva e taxi per furto totale del veicolo

La prestazione opera a seguito di furto totale del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo.

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a **2000 cc**, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di **30 giorni** di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "Assistenza alla mobilità".

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di **euro 80,00 per evento**. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a proprio carico le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusura inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;

Condizioni di assicurazione

- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti e/o se rilasciato, codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale (sito www.aci.it);
- copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

La prestazione opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo in caso di viaggio al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato. L'Impresa rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, fino alla concorrenza del massimale di **euro 150,00** per evento e per anno assicurativo. Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La prestazione non opera nei seguenti casi:

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

E - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE

Le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo indicato nella Scheda tecnica di modulo che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, l'Impresa garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a **euro 200,00 per evento**. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, a giudizio del medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. **L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.**

Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

Aiuto Familiare

Quando l'Assicurato, in conseguenza di ricovero ospedaliero causato da infortunio a seguito di incidente stradale, sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di ricovero o nei primi 30 giorni successivi alla dimissione, la Centrale Operativa provvede ad inviargli a domicilio una colf, baby sitter o badante secondo necessità, tenendo a proprio carico la relativa spesa per un massimo di **5 giorni e fino a 6 ore al giorno per ogni evento**.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile fornire il Servizio di Aiuto Familiare, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato, fino ad un massimo di **euro 500,00** dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.

Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a proprio carico, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.

Condizioni di assicurazione

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a proprio carico fino a 10 giorni, col limite massimo di **euro 80,00** al giorno.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a proprio carico, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.** In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a proprie spese.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

F - ESPERTO INCIDENTI

A seguito di incidente stradale la Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per supportarlo nelle necessità conseguenti all'evento, quali ad esempio la compilazione del CAI (constatazione amichevole di incidente), la procedura da seguire per la denuncia del Sinistro, l'organizzazione di eventuali prestazioni di assistenza rese necessarie a seguito del Sinistro.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato deve comunicare tramite:

- Applicazione mobile
- Linea Verde 800 51 16 61
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) + 39 02 26 609 845
- Fax + 39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama (quando richiesto);
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa **dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

**Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AWP Service Italia S.c.a r.l.
Casella Postale 302
Via Cordusio 4,
20123 MILANO (MI)**

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.